

D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (1)

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Articolo 1

1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4; l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1»; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: «e 76»; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78»; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»; l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c); l'art. 80, comma 5; l'art. 120, comma 5; l'art. 121, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.